

## Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica nr. 2017XXXXXX

### Premessa

Ai fini del presente contratto si intendono recepite le definizioni contenute nei provvedimenti vigenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito, l'Autorità).

Le parti contraenti sono:

- **INRETE Distribuzione Energia S.p.A.**, con sede legale in Viale C. Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna, codice fiscale e partita IVA 03479071205, in qualità di distributore di energia elettrica per gli ambiti territoriali di cui è concessionaria;
- **XXXXXXXXXXXX**, con sede legale in XX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX - partita IVA XXXXXXXXXXXXXXX, titolare del contratto di dispacciamento **DPXXXX** (di seguito, l'utente del trasporto).

L'utente è altresì mandatario senza rappresentanza del cliente finale. L'utente dichiara pertanto di agire in nome proprio e per conto del cliente finale avendo ricevuto apposito mandato per la stipula e gestione del contratto di trasporto.

Le parti contraenti convengono e stipulano le seguenti:

### Condizioni per il servizio di trasporto di energia elettrica

#### Art. 1 Oggetto del servizio di trasporto

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. svolge il servizio di distribuzione dell'energia elettrica come qualificato dalla normativa primaria e dalla regolazione vigente emanata dall'Autorità.  
Il servizio di trasporto oggetto del presente contratto si applica ed è riferito esclusivamente ai clienti finali in titolarità di punti di prelievo connessi alla rete di distribuzione esercitata da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e per i quali sia attiva la fornitura di energia elettrica.

#### Art. 2 Attivazione, fruizione e disattivazione del servizio di trasporto

Il servizio di trasporto oggetto del presente contratto si intende automaticamente attivato per i punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento di cui in premessa, a decorrere dalla data di esecuzione, da parte di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., delle corrispondenti richieste di *switching* o energizzazione della fornitura.  
Parimenti, con effetto a decorrere dalla data di esecuzione di richieste di *switching* o risoluzione del contratto di vendita per punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento di cui in premessa, il servizio di trasporto oggetto del presente contratto e ad essi relativo viene trasferito nel servizio di trasporto di competenza di altro utente del trasporto o dell'esercente il servizio di maggior tutela.  
In caso di voltura il servizio di trasporto si intende automaticamente trasferito in favore del cliente finale succeduto nella titolarità del punto di prelievo.  
L'utente del trasporto, in conseguenza dell'attivazione del servizio di trasporto per almeno un punto di prelievo inserito nel proprio contratto di dispacciamento, è obbligato alla sottoscrizione del presente contratto.  
Il contratto di trasporto si intende automaticamente esteso a tutti i punti di prelievo per cui è stato attivato il servizio di trasporto successivamente alla sottoscrizione.  
Il servizio di trasporto si intende automaticamente disattivato sui punti di prelievo per cui è stata eseguita, da parte di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., corrispondente richiesta di disattivazione della fornitura da parte del cliente finale. La data di disattivazione del servizio di trasporto coincide con la data di disattivazione della fornitura.

#### Art. 3 Servizio di connessione

Nell'ambito del servizio di trasporto, l'utente del trasporto può rivolgersi al distributore INRETE Distribuzione Energia S.p.A. per la modifica della connessione esistente o per la fruizione di ogni prestazione relativa al servizio di connessione solo se

l'utente medesimo è altresì esercente il servizio di vendita nei confronti del cliente finale in bassa tensione ovvero abbia ricevuto apposito mandato per la gestione del servizio di connessione dal cliente finale in media, alta ed altissima tensione. Qualora l'utente del trasporto non sia titolare del contratto di vendita con il cliente finale, l'utente medesimo può rivolgersi al distributore INRETE Distribuzione Energia S.p.A. per la modifica della connessione esistente o per la fruizione di ogni prestazione relativa al servizio di connessione avendo previamente ricevuto mandato per la gestione del servizio di connessione dall'esercente la vendita ovvero dal cliente finale.

#### **Art. 4 Comunicazioni, richieste, reclami**

Le comunicazioni dirette al cliente finale e/o all'utente del trasporto sono effettuate da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. mediante standard di comunicazione aderenti alla normativa primaria ed alla regolazione di settore dettata dalla Autorità.

Per le comunicazioni verso il cliente finale, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. utilizza l'ultimo recapito, fisico o elettronico, indicato dal cliente medesimo o dall'utente del trasporto.

Le comunicazioni, le richieste o i reclami diretti ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. dal cliente finale e/o dall'utente del trasporto, sono effettuati con i contenuti ed attraverso le modalità disciplinate dalla normativa primaria e dalla regolazione di settore dettata dalla Autorità.

Tali modalità sono comunque rese pubbliche da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. sul proprio sito internet ([www.inretedistribuzione.it](http://www.inretedistribuzione.it)) nella sezione "Energia Elettrica".

#### **Art. 5 Durata e cessazione del contratto**

In assenza di contratto di trasporto tra INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e l'utente del trasporto già sottoscritto dalle parti, la data di decorrenza del presente contratto coincide con la data di attivazione del servizio di trasporto di cui all'articolo 2 del presente contratto.

In presenza di contratto di trasporto tra INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e l'utente del trasporto già sottoscritto dalle parti ed in corso di vigenza, il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso quale novazione del contratto precedente.

Il presente contratto resta efficace fintanto che esiste almeno un punto di prelievo sotteso alla rete di distribuzione esercita da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. ed inserito nel contratto di dispacciamento di cui in premessa.

La fuoriuscita di uno o più punti di prelievo, sottesi alla rete di distribuzione esercita da INRETE Distribuzione Energia S.p.A., dal contratto di dispacciamento di cui in premessa, in conseguenza di risoluzione del contratto di vendita o per disattivazione della fornitura richiesta dal cliente finale, determina automaticamente la cessazione dell'efficacia del presente contratto in relazione a tali punti di prelievo.

#### **Art. 6 Tensione, frequenza e tolleranza**

Il valore nominale della frequenza per l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto e distribuita da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. è quello stabilito dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

Il valore nominale della tensione di fornitura per l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto e distribuita da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. è pari a:

- 230 V per le connessioni in bassa tensione monofase;
- 400 V per le connessioni in bassa tensione trifase;
- 15 kV per le connessioni in media tensione;
- 132 kV per le connessioni in alta tensione.

La tolleranza per i suddetti valori nominali di frequenza e tensione è quella stabilita dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

#### **Art. 7 Fattore di potenza ed energia reattiva**

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Su richiesta di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., l'utente del trasporto è tenuto a richiedere la modifica degli impianti del cliente finale in modo da riportarlo almeno a tale valore.

Qualora il valore del fattore di potenza medio mensile dei prelievi risulti inferiore a 0,9 si applicano i corrispettivi di cui all'art. 6 del presente contratto.

Nell'ambito del servizio di trasporto di energia elettrica per la connessione in prelievo alla rete di distribuzione, in nessun caso l'impianto del cliente finale deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete di distribuzione.

#### **Art. 8 Modifica delle caratteristiche della connessione**

INRETE Distribuzione Energia S.p.A., in qualità di distributore di energia elettrica, e/o altro gestore di rete competente in base alle norme e disposizioni vigenti in materia può modificare le caratteristiche dell'energia elettrica oggetto del servizio di

trasporto erogato ai clienti finali ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti ed affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati.

In tal caso INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o altro gestore di rete competente preavverte l'utente del trasporto mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare se il cliente finale dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, l'utente del trasporto potrà essere avvertito secondo le tempistiche stabilite dai provvedimenti vigenti dell'Autorità. Parimenti, analoga comunicazione dovrà essere inviata da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o da altro gestore di rete competente anche al cliente finale. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o di altro gestore di rete competente e del cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.

#### **Art. 9 Obblighi, impianti ed apparecchi del cliente finale**

Gli impianti del cliente finale, nei punti di prelievo oggetto del servizio di trasporto di cui all'articolo 1, devono necessariamente soddisfare le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente.

Gli impianti e apparecchi del cliente finale debbono corrispondere alle norme e disposizioni vigenti in materia ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete di distribuzione e/o di altro gestore di rete competente.

Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del cliente finale, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. può sospendere il servizio di trasporto, nel rispetto della regolazione vigente dettata dall'Autorità, limitatamente ai punti di prelievo oggetto di tali irregolarità per il tempo occorrente al cliente finale per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione all'utente del trasporto e/o al cliente finale medesimo.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti dell'Autorità, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. applica il corrispettivo tariffario specifico (CTS) di cui all'art. 6 del presente contratto nei casi in cui gli impianti del cliente finale non siano adeguati ai requisiti tecnici.

Il cliente finale non può cedere l'energia elettrica a terzi e può utilizzare l'energia trasportata solo nei limiti previsti per il servizio di distribuzione, in particolare per quanto riguarda il fabbisogno massimo di potenza, restando responsabile in caso contrario secondo quanto previsto dalla vigente disciplina tecnica, contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.

Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. applica le disposizioni vigenti dell'Autorità per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno e per l'eventuale necessità di adeguamento del corrispettivo per la connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti sulla rete di distribuzione.

#### **Art. 10 Impianti ed apparecchi del distributore e/o altro gestore di rete**

Il cliente finale ha l'obbligo di ottenere, in ogni caso ed a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il punto di prelievo oggetto del servizio di trasporto di cui all'articolo 1, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che possono essere utilizzati da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o altro gestore di rete competente anche per il servizio di trasporto (o connessioni) in favore di altri clienti finali.

Il cliente finale ha concesso o si impegna a far concedere ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o ad altro gestore di rete competente, ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'uso di un locale, con diretto accesso alla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature per l'esecuzione del servizio di connessione e del servizio di misura, nell'ambito del servizio di trasporto di energia elettrica oggetto del presente contratto.

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o altro gestore di rete competente rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che ha installato o installerà in detto locale e potrà utilizzarli per connessioni di terzi.

Il cliente finale ha l'obbligo di ottenere, per quanto di competenza, consensi, autorizzazioni, permessi di terzi e diritti di servitù, qualora necessari a modificare o mantenere gli impianti del distributore occorrenti.

Il cliente finale è responsabile della conservazione e dell'integrità degli apparecchi di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., e/o di altro gestore di rete competente, situati nei luoghi di pertinenza del cliente medesimo. Qualora i suddetti apparecchi vengano danneggiati da terzi, il cliente finale ha comunque l'obbligo di denunciare tempestivamente i fatti alle autorità di pubblica sicurezza, o altra autorità competente, e di trasmettere tempestivamente copia della denuncia ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o ad altro gestore di rete competente.

Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o altro gestore di rete competente, rese necessarie per fatti imputabili al cliente finale presso il quale sono installati, sono a carico del cliente medesimo.

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o altro gestore di rete competente ha diritto di accedere ai propri impianti ed apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del cliente finale, con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune, ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

Ai sensi della regolazione vigente dettata dall'Autorità, l'utente del trasporto può richiedere ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. la verifica dei misuratori o della tensione di fornitura nell'ambito del servizio di connessione di cui all'articolo 3 del presente contratto. La gestione, le attività, gli interventi e gli eventuali addebiti relativi a tali verifiche avvengono nel rispetto della regolazione vigente.

L'utente del trasporto ha inoltre diritto a richiedere, nell'ambito del suddetto servizio di connessione, la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano

superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme e disposizioni in materia per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

Nel caso l'utente del trasporto richieda, nell'ambito del suddetto servizio di connessione, interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o di altro gestore di rete competente, le spese sono a carico dell'utente del trasporto qualora il guasto o il malfunzionamento non riguardino impianti ed apparecchi di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o di altro gestore di rete competente.

#### **Art. 11 Ricostruzione dei prelievi per malfunzionamento del gruppo di misura**

Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nei punti di prelievo o mancate o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura, l'intervento di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., in qualità di distributore di energia elettrica, e/o di altro gestore di rete competente è effettuato secondo la tempistica prevista dalle disposizioni vigenti dell'Autorità, dandone tempestiva informazione all'utente del trasporto ed al cliente finale. Gli interventi, le attività e le comunicazioni successive all'effettiva verifica del malfunzionamento del misuratore, ivi inclusa la ricostruzione dei prelievi, avvengono in ottemperanza alle disposizioni vigenti dell'Autorità.

#### **Art. 12 Prelievi irregolari e/o fraudolenti**

Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli punti di prelievo, INRETE Distribuzione Energia S.p.A., in qualità di distributore di energia elettrica, comunica all'utente del trasporto l'accertamento effettuato. Gli interventi, le attività e le comunicazioni successive a detto accertamento, ivi inclusa la ricostruzione dei prelievi e l'addebito degli importi conseguenti alla irregolarità o frode accertata, avvengono in ottemperanza alla normativa primaria ed alle disposizioni vigenti dell'Autorità.

#### **Art. 13 Limitazione e interruzione del servizio di trasporto**

INRETE Distribuzione Energia S.p.A., in qualità di distributore di energia elettrica, e/o altro gestore di rete competente fornisce il servizio di trasporto con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A., quali guasti provocati dai clienti finali o comunque ad essi imputabili, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, anche in attuazione del Piano di Emergenza e Sicurezza del Servizio Elettrico (PESSE), che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete di distribuzione alla quale il cliente finale è connesso.

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e/o altro gestore di rete competente inoltre può interrompere il servizio di trasporto per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, ossia, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento, avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo ai clienti finali.

Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del servizio di trasporto dovute a cause accidentali non imputabili a INRETE Distribuzione Energia S.p.A., a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., a ordini o provvedimenti dell'Autorità o degli enti ed organismi pubblici competenti, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A., non danno luogo alle riduzioni delle somme dovute per il servizio di trasporto, né a risarcimento danni, né alla risoluzione del presente contratto.

In tutti i casi di limitazione o interruzione del servizio di trasporto, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. provvede ad effettuare le opportune comunicazioni all'utente del trasporto e/o al cliente finale in conformità alla vigenti disposizioni dell'Autorità o altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

#### **Art. 14 Sospensione del servizio di trasporto e risoluzione del contratto**

Il servizio di trasporto ed il presente contratto possono essere sospesi da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. nei casi e con le modalità specificamente previsti dalla regolazione vigente dettata dalla Autorità.

In ottemperanza alla normativa primaria, valgono inoltre le ulteriori casistiche di sospensione del servizio di trasporto e risoluzione del presente contratto, integralmente ovvero in relazione ad alcuni clienti finali e/o punti di prelievo, previa diffida con preavviso della sospensione:

- mancato verificarsi ovvero successivo venir meno delle condizioni di cui in premessa con particolare riferimento al mandato senza rappresentanza ricevuto dal cliente finale per la stipula e gestione del presente contratto ed alla efficacia del contratto di dispacciamento dichiarato;
- altre violazioni contrattuali;

anche senza preavviso:

- prelievo fraudolento da parte del cliente finale, ivi compresa la riattivazione o il ripristino non autorizzati della fornitura sospesa (disattivata) o limitata, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo di pagare l'energia illecitamente prelevata;
- pericolo;
- gravi ragioni tecniche o organizzative;
- per consentire la continuità al servizio;
- in caso di mendaci dichiarazioni del cliente finale e/o dell'utente del trasporto.

I casi precedentemente descritti potranno essere motivo di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.<sup>(1)</sup>  
 Il servizio di trasporto può inoltre essere risolto, ai sensi degli artt. 1453<sup>(2)</sup> e 1454<sup>(3)</sup> c.c. nonché ai sensi del predetto art. 1456 c.c., nei casi di inadempienza del cliente finale agli obblighi previsti dall' art. 9.

In ogni caso, le spese di disattivazione e di eventuale riattivazione delle forniture, nella misura stabilita dalla regolazione emanata dall'Autorità, sono a carico del cliente finale.

#### **Art. 15 Danni causati dall'energia elettrica trasportata**

INRETE Distribuzione Energia S.p.A., in qualità di distributore di energia elettrica, non risponde dei danni causati dall'energia elettrica trasportata, salvo per cause a qualsiasi titolo imputabili ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. medesima.

#### **Art. 16 Obblighi di informazione dell'utente del trasporto**

L'utente del trasporto si obbliga ad informare direttamente i clienti finali, in favore dei quali è erogato il servizio di trasporto oggetto del presente contratto, in merito ad ogni circostanza inerente al servizio medesimo o comunque connessa all'applicazione del presente contratto.

#### **Art. 17 Adeguamento del contratto**

Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali sopravvenute condizioni imposte dalla legge, dai provvedimenti dell'Autorità o di altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

Parimenti si intendono automaticamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con le sopravvenute condizioni imposte dalla legge, dai provvedimenti dell'Autorità o di altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

Qualora, a seguito dei suddetti provvedimenti, si renda necessaria l'integrazione del presente contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. provvede a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative ed a renderle note all'utente del trasporto ai fini della conseguente sottoscrizione.

Le eventuali modifiche del presente contratto, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il servizio di trasporto e non novano il contratto stesso.

#### **Art. 18 Trattamento e comunicazione dei dati**

Le parti contraenti dichiarano di essersi reciprocamente informate di quanto previsto agli artt. 13 e 7 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) circa il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al presente contratto, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla applicazione del contratto stesso.

In relazione alla raccolta, al trattamento ed all'accesso ai dati relativi alle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di prelievo oggetto del servizio di trasporto, le parti contraenti rinviando a quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

#### **Art. 19 Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si fa riferimento alle prescrizioni del codice civile ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

**Art. 20 Domicilio - Foro competente**

L'utente del trasporto elegge domicilio presso la propria sede legale.  
Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del contratto è quello di Bologna.

Bologna, li .....

.....

INRETE Distribuzione Energia S.p.A.  
*Direttore Servizi Distribuzione Energia*

*Dott.ssa Cinzia Morandi*

.....

L'utente del trasporto

Ai sensi dell'art. 1341 c.c.<sup>(4)</sup>, l'utente del trasporto dichiara di accettare specificamente i seguenti articoli: 19 (Normativa applicabile); 5 (Durata e cessazione del contratto); 9 (Obblighi, impianti ed apparecchi del cliente finale); 14 (Sospensione del servizio di trasporto e risoluzione del contratto); 20 (Domicilio - Foro competente).

Bologna, li .....

.....

L'utente del trasporto

---

<sup>(1)</sup> **Art. 1456 cod. civ. Clausola risolutiva espressa**

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

<sup>(2)</sup> **Art. 1453 cod. civ. Risolubilità del contratto per inadempimento**

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

<sup>(3)</sup> **Art. 1454 cod. civ. Diffida ad adempiere**

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

<sup>(4)</sup> **Art. 1341 cod. civ. Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

.....